

CONSULTA NAZIONALE COMMISSIONI

COMMISSIONI RIUNITE AFFARI POLITICI E AMMINISTRATIVI GIUSTIZIA

RESOCONTO SOMMARIO

DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 NOVEMBRE 1945

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **DE NICOLA**

INDICE

	Pag.
Sul processo verbale	57
GRIECO - SECCHIA - MINIO - NOCE TERESA.	
Schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (N. 10) (Seguito della discussione)	57
PRESIDENTE - SOTGIU - LIBONATI - CRISPO - BOZZI - LOMBARDI NICOLA - BERLINGUER - BETTIOL, <i>Relatore per la Commissione Giustizia</i> - GRIECO, <i>Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi</i> - DOSSETTI - LUCIFERO - LOMBARDO PELLEGRINO - CATTANI - CASSANDRO - CAPPÀ - CASSIANI INGONI - REALE ORONZO - MALAGUGINI - PIETRIBONI - REALE VITO - LUCATELLO - CIANCA - TUPINI - TERRACINI - NOCE TERESA.	

La seduta comincia alle 9.40.

SOTGIU, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri.

Sul processo verbale.

GRIECO, sul processo verbale, dichiara che se ieri fosse stato presente quando fu messo in votazione l'ordine del giorno Altavilla, avrebbe votato contro.

SECCHIA, MINIO, NOCE TERESA fanno analogha dichiarazione.
(*Il processo verbale è approvato*).

Seguito della discussione sullo schema di provvedimento legislativo: Modifiche alle norme sulle sanzioni contro il fascismo (N. 10).

PRESIDENTE apre la discussione sugli articoli e richiama l'attenzione delle Commissioni sul titolo del decreto che non gli sembra corrisponda al contenuto, perché in realtà non si modificano le sanzioni, ma la procedura per l'applicazione delle sanzioni contro il fascismo.

SOTGIU propone la formula: « Modifiche alle norme sugli organi e sulla procedura per l'applicazione delle sanzioni contro il fascismo ».

LIBONATI ritiene che debba farsi menzione, nel titolo, della istituzione delle Sezioni speciali di Corti di assise; ma, poiché il titolo più esatto potrà apparire quando si sia esaminato tutto il contenuto del testo, propone che i suggerimenti per la variazione del titolo siano rimandati a dopo la discussione degli articoli.

(*Così rimane stabilito*).

CRISPO, sull'articolo 1, osserva che vi si fa riferimento al decreto legislativo Luogote-

nenziale 22 aprile 1945, n. 142, che non contempla alcun reato, ma considera casi di collaborazione quelli già contemplati all'articolo 5 del decreto 17 luglio 1944, e propone i seguenti emendamenti.

Al primo comma: sostituire alle parole: « Sono unificate in », le parole: « Sono estesi a »; e sostituire alle parole: « dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 », le parole: « in rapporto all'articolo 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 ».

Al secondo comma sostituire le parole: « sono soppresse » con le parole: « sono abolite ».

All'ultimo comma, poiché l'espressione non corrisponde al concetto del decreto, sostituire le parole: « L'Alta Corte di giustizia... resta in funzione... ecc. » con le parole: « ... è investita soltanto della cognizione del giudizio relativo alla decadenza dei senatori ».

BOZZI trova impropria l'espressione del 1º comma, perché non si può parlare di unificazione di quattro procedure diverse, e propone il seguente emendamento:

« In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione ecc., sono regolati dalle norme seguenti ».

Sul 2º comma osserva che la formula « sono soppresse » ha puramente carattere nominale, perché queste Corti d'assise straordinarie, soppresse nell'articolo 1, ricompaiono poi, sia pure sotto il nome di sezioni speciali, nell'articolo 2.

SOLTIGIU concorda con la proposta del Consultore Crispo che al 1º comma si usi l'espressione « sono estesi », perché lo spirito del decreto è proprio quello di estendere organi e procedure da una parte a tutto il territorio nazionale.

Non crede accettabile, invece, la proposta Bozzi, perché le sezioni speciali delle Corti d'assise di cui all'articolo 2 sono una cosa diversa, anche se sostanzialmente composte allo stesso modo, dalle Corti straordinarie.

Sull'ultimo comma, trova giusta l'espressione del decreto, in quanto l'Alta Corte di giustizia resta in vita, sia pure limitatamente all'espletamento dei giudizi di decadenza dei senatori.

LOMBARDI NICOLA si associa alla proposta del Consultore Bozzi.

BERLINGUER trova una contraddizione nell'emendamento Crispo, il quale parla prima di estensione delle Corti d'assise straor-

dinarie¹ e poi di loro abolizione. Perciò, si associa alla proposta Bozzi.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, accetta per il primo comma l'emendamento Bozzi; ritiene che si debba sottolineare il fatto che le Corti straordinarie sono « soppresse », e per quanto riguarda l'Alta Corte di giustizia, crede che possa rimanere la dizione del testo in discussione.

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, concorda con l'altro relatore.

PRESIDENTE mette in votazione l'emendamento Crispo inteso a sostituire alle parole: « dal decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 », le parole: « in rapporto all'articolo 1º del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, n. 142 ».

Avverte che egli, nella sua qualità di Presidente, si asterra da questa come dalle successive votazioni.

(È approvato).

Osserva che, in contrapposto all'altro emendamento Crispo al primo comma, vi è quello proposto dal Consultore Bozzi, con cui si darebbe una altra struttura al primo comma.

CRISPO ritira la sua proposta e accetta quella del Consultore Bozzi.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Bozzi:

« In tutto il territorio dello Stato gli organi e le procedure per la repressione... ecc., sono regolati dalle norme seguenti ».

(È approvato).

Mette ai voti l'emendamento al secondo comma proposto dal Consultore Crispo: sostituire alle parole: « sono soppresse » le parole: « sono abolite ».

(Non è approvato).

Mette ai voti l'emendamento proposto dal Consultore Crispo al terzo comma:

« L'Alta Corte di giustizia... è investita soltanto della cognizione del giudizio relativo alla decadenza dei senatori ».

(Non è approvato).

Sugli articoli 2 e 3 crede che si debba esaminare se sia il caso di mantenere la disposizione delle norme in essi contenute o se non convenga, invece, modificarla per una maggiore razionalità.

LIBONATI, in relazione all'articolo 1 modificato, crede che all'articolo 2 si debba fissare anzitutto il concetto innovatore:

« Sono istituite in tutto il territorio del Regno delle Sezioni speciali di Corte di assise ».

DOSSETTI si associa alla proposta Libonati.

BOZZI osserva che l'aggettivo « speciali » pregiudica la questione di merito se queste Sezioni debbano essere speciali. D'altra parte, nel secondo comma dell'articolo 1, che è rimasto integro, si dice che le Corti straordinarie sono soppresse, mentre sembra che con l'articolo 2 si facciano rivivere. Infatti all'articolo 2 si dice che le Corti di cui all'articolo 4 del decreto 27 luglio 1944 funzioneranno come Sezioni speciali delle Corti di assise, e con ciò sembra che si voglia investire queste Corti speciali, previste dalla legge 27 luglio 1944, della competenza per nuovi reati, e subito dopo, con l'articolo 3, queste Sezioni speciali vengono ad assumere il contenuto proprio delle Corti straordinarie.

PRESIDENTE chiarisce che l'articolo 4 del decreto Luogotenenziale 27 luglio 1944, che fu integrato dal decreto Luogotenenziale 6 agosto 1944, stabilì che le Corti di assise fossero formate da due magistrati e cinque giudici. Le Corti straordinarie di assise, che furono costituite dopo, sono invece formate di un magistrato e 4 giudici. Quindi è necessario, se si vogliono mantenere queste Corti, indicarne la composizione, perché non è quella stabilita dal decreto 27 luglio 1944 e tanto meno dal decreto 6 agosto 1944. A questo tende la proposta Libonati; e si dovrebbe richiamare il decreto 6 agosto 1944, mentre è richiamato soltanto il decreto 27 luglio 1944.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, è favorevole ad una nuova formulazione dei due articoli.

CRISPO, in rapporto agli articoli 2 e 3, propone un emendamento radicale inteso a determinare la competenza, per cui, prima di parlare della istituzione delle Corti di assise, si dica: « La competenza a giudicare dei reati contemplati dal decreto 27 luglio 1944, n. 159, in rapporto all'articolo 1° del decreto 22 aprile 1945, n. 142, e dal decreto 26 aprile 1945, n. 195, è regolata dalle norme del Codice di procedura penale vigente »: quindi, in un secondo comma, si fissi la competenza dei Tribunali militari, in questi termini. « La competenza del Tribunale militare, determinata secondo le norme del Codice di procedura penale vigente, può essere estesa, a richiesta del Pubblico Ministero o dell'Alto Commissariato per le sanzioni contro il fascismo, anche ai reati suddetti, per i quali sia necessario un giudizio tecnico, di carat-

tere essenzialmente militare », poi, in un terzo comma, si parli delle Sezioni speciali: « Per i reati di competenza della Corte di assise, sono istituite Sezioni di essa, investite esclusivamente della cognizione dei giudizi relativi ai delitti fascisti, di cui all'articolo 1 »; e finalmente si determini la composizione delle Sezioni di cui sopra.

SOTGIU riconosce che, essendosi accolto l'emendamento Bozzi dell'articolo 1, necessariamente le disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 devono essere modificate.

Poiché scopo precipuo della legge è quello di creare le Sezioni speciali delle Corti di assise e determinarne la composizione e la competenza, ritiene opportuno stabilire nell'articolo 2 la creazione dell'organo, salvo a fissare nell'articolo seguente la competenza da assegnargli e delimitare anche la competenza di altri organi contemplati dal codice di procedura penale.

Fa osservare che con la proposta del Consultore Crispo si assegnerebbe ai Tribunali militari, oltre la competenza attuale, anche quella per i reati il cui giudizio richiede cognizioni specifiche di carattere militare. Sicché si verrebbe a modificare la portata dell'articolo 3, che invece va difeso, per il principio generale che già è stato adottato. Dichiaro di non essere favorevole a questo concetto e di associarsi all'idea che nell'articolo 2 sia stabilito che « sono istituite Corti speciali aventi sede nei capoluoghi », e all'articolo 3 si determini la competenza delle Sezioni di Corte d'assise, specificando che questa investe tutti i delitti, ad eccezione di quelli che appartengono alla competenza del Tribunale e del Pretore a norma delle leggi vigenti, sopprimendo infine il secondo comma dell'articolo 3, che prevede la competenza speciale dei Tribunali militari.

Per quanto riguarda la composizione del Collegio, crede sia opportuno lasciarla all'articolo 2 perché, subito dopo che sia stabilita la creazione di Sezioni speciali delle Corti d'assise, è opportuno dire come queste sono composte.

LUCIFERO, anche a nome dei Consultori Lucatello e Pietriboni, propone il seguente emendamento all'articolo 3: dopo le parole: « o del Pretore », aggiungere le parole: « o del Tribunale militare »; e conseguentemente sopprimere il secondo comma.

SOTGIU propone la seguente formulazione

Articolo 2. — « Sono istituite Sezioni di Corte d'assise competenti a giudicare di tutti i delitti previsti... ecc., e che non apparten-

gano alla competenza del Tribunale o del Pretore a norma delle leggi vigenti ».

Articolo 3. — « Le Sezioni di Corte, d'assise, di cui all'articolo precedente, hanno sede nei capoluoghi di provincia e sono composte... ecc. ... a norma delle leggi vigenti ».

PRESIDENTE chiarisce che l'emendamento Crispo afferma il principio che la competenza è regolata dal Codice di procedura penale vigente, mentre apporta una sola modificazione, non nei rapporti della competenza, ma della composizione di uno di questi organi, le Corti d'assise. L'emendamento Sotgiu riconduce tutto alle norme speciali per i delitti fascisti.

BOZZI, posto che dalla formulazione data all'articolo 1 risulta che si intende emanare tutta una legislazione quasi nuova per la procedura contro i delitti fascisti, ritiene indispensabile aderire all'emendamento Crispo chiarito dal Presidente, nel senso che anche la materia della repressione dei delitti fascisti dev'essere sottoposta alla disciplina delle norme comuni, salvo le deviazioni da stabilire. Aderisce quindi alla formulazione Crispo per il 1° comma, e, per quanto riguarda i Tribunali militari, trova che, o si aderisce alla tesi Lucifero, di mantenere ferma la competenza dei Tribunali militari qual'è oggi, o si accetta la proposta governativa: ma una terza via da seguire non esiste.

SOTGIU pone in luce la necessità di evitare incertezze od arbitri circa la determinazione della competenza dei Tribunali militari, ché, se questa determinazione fosse lasciata al Pubblico Ministero, i Tribunali militari avrebbero una competenza, non stabilita dalla legge, ma derivante da una potestà discrezionale. Propone quindi di aggiungere, nell'emendamento Crispo, alle parole « la competenza a giudicare » la parola « tutti », e insiste per la soppressione del secondo comma dell'articolo 3.

CRISPO chiarisce la portata del suo emendamento.

Il capoverso dell'articolo 3 muove dal concetto che certi giudizi, se demandati alle Corti d'assise istituite dal decreto, possano non avere un risultato rispondente alla natura tecnica del giudizio, per incompetenza dei giudici a giudicare questioni tecniche di carattere militare. Si mantiene, cioè, la particolare competenza in rapporto a particolari questioni. Ma sarebbe strano stabilire un'eccezione, senza avere stabilito prima la norma; ed è questo che egli ha inteso fare.

PRESIDENTE chiarisce il dissenso tra la proposta Crispo e quella Sotgiu.

La proposta Sotgiu s'incardina, a riguardo della competenza, sulle parole « a norma delle leggi vigenti », secondo le quali vi sarebbe una competenza dei Tribunali militari, che egli vuole escludere affidandola alle Corti d'assise.

La proposta Crispo, invece, vuol mantenere la competenza dei Tribunali militari secondo il Codice di procedura penale vigente, non solo, ma vuol sottrarre alle Corti d'assise ed affidare ai Tribunali militari anche altri giudizi, che ordinariamente non sarebbero di competenza dei Tribunali militari, ma che ad essi dovrebbero essere deferiti per la natura tecnica dei reati.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, accetta che si disponga prima sulla competenza e poi sulla composizione, e, per quanto riguarda il problema della competenza dei Tribunali militari, condivide il concetto dell'emendamento proposto dal Consultore Crispo, anche per l'estensione della competenza dei Tribunali militari ai giudizi per i reati per i quali sia necessario un esame tecnico di carattere essenzialmente militare.

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, concorda col Consultore Crispo circa il collocamento delle norme relative alla competenza ed alla composizione delle Corti d'assise. E poi d'avviso che si debba conservare il capoverso dell'articolo 3, nella formulazione del testo in esame, per le ragioni esposte ieri dal Ministro della giustizia.

LUCIFERO ritira il suo emendamento e aderisce a quello proposto dal Consultore Crispo.

SOTGIU chiarisce la portata della sua proposta. E contrario all'emendamento Crispo, perché, accogliendolo, si annullerebbe praticamente il decreto, in quanto quasi tutti i reati verrebbero portati alla cognizione dei Tribunali militari, i quali secondo le norme vigenti sono competenti a giudicare non solo tutti i reati, quali che siano, commessi da militari, ma anche tutti i reati compiuti da non militari che abbiano concorso in qualsiasi modo alla consumazione di reati commessi da militari.

Occorre considerare che i reati di cui a questo provvedimento hanno carattere essenzialmente politico, poiché si sono verificati durante l'occupazione nazifascista, ma sono stati compiuti, molto spesso, da cittadini che rivestivano, anche in funzione del tipico reato commesso, la qualità di militari. Con l'emendamento Crispo, lungi dal ristabilire la normalità, si verrebbe a sovrapp

porre alla competenza normale dei Tribunali militari una competenza speciale, che non atterrebbe alla qualità personale del reo o dei correi, ma deriverebbe da una considerazione estrinseca ed estranea alla natura dei delitti, vale a dire alla circostanza che siano necessarie per il giudizio cognizioni speciali di carattere tecnico

Ora, sta di fatto, ed hanno avuto modo di constatarlo tutti coloro che hanno partecipato a processi di Tribunali militari, che queste cognizioni tecniche non sono necessarie, perché, se vi sono problemi tecnici, questi non sono poi così complicati da non poter essere compresi dai magistrati ordinari, i quali, comunque, possono servirsi dell'ausilio di appositi periti. La natura politica dei reati di cui si discute deve prevalere nella loro valutazione, mentre non deve prevalere un elemento accessorio, come quello della veste militare.

BERLINGUER condivide l'idea che non si deve dimenticare che i delitti di cui si tratta sono essenzialmente politici; e questi, secondo la proposta Crispo, sarebbero sottratti al giudizio delle Sezioni speciali di Corte d'assise, solo perché commessi da militari di alti gradi, a cui si vorrebbe accordare il singolare privilegio di essere giudicati da altri militari. Pensa, quindi, che si debba accogliere la soluzione proposta dal Consultore Sotgiu, in quanto gli sembra che le Corti d'assise diano maggiori garanzie dei Tribunali militari.

LOMBARDI NICOLA è favorevole all'emendamento Sotgiu, purché si aggiunga nell'articolo 2 emendato la parola: « speciali » attribuita alle Sezioni della Corte d'assise. Non è favorevole all'emendamento proposto dal collega Crispo perché, trattandosi di reati speciali, non ritiene necessario il richiamo ad una giurisdizione militare. Aderisce perciò alla proposta di soppressione del capoverso dell'articolo 3, tanto più che, verificandosi la necessità di chiarificazioni di carattere tecnico nel corso dei processi, le Sezioni speciali di Corte d'assise possono, in base alle norme ordinarie di procedura, valersi di esperti.

SOTGIU accetta l'aggiunta, nel suo emendamento, della parola « speciali » proposta dal Consultore Lombardi Nicola.

CRISPO, nel presentare il suo emendamento, era partito dal concetto che tutti fossero d'accordo nel mantenimento del capoverso dell'articolo 3, e si era quindi preoccupato della necessità che si stabilisse la regola, dal momento che si stabiliva un'eccezione

Quanto alla sostanza del suo emendamento, fa osservare al Consultore Sotgiu che, posto il principio generale che tutti i reati contemplati in questo decreto legislativo debbano essere deferiti alle Sezioni speciali di Corte d'assise, non è esatto dire che questo decreto avvia la legislazione alla sua normalità, perché evidentemente è normale che i reati di carattere militare siano attribuiti ai Tribunali militari, mentre l'emendamento Sotgiu tende a sottrarli a tali giudici naturali per attribuirli a giudici eccezionali. Nè può aderire a quello che ha affermato il Consultore Berlinguer, e cioè che non sia il caso di far giudicare dei militari da militari, appunto perché la competenza, in tali casi, dei Tribunali militari è stabilita dal Codice di procedura penale. Perciò mantiene il suo emendamento

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, sottolinea la ragionevole intenzione dell'emendamento Crispo di riportare alla normalità.

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, accede al punto di vista del Consultore Sotgiu e non insiste più nella sua precedente dichiarazione.

LIBONATI ritiene che, per maggiore chiarezza del testo, debba essere accettato il suo emendamento secondo il quale l'articolo 2 deve anzitutto stabilire che sono istituite delle sezioni speciali delle Corti d'assise competenti, ecc.

PRESIDENTE domanda se, invece di dire che sono istituite delle Corti speciali competenti, ecc., non sia opportuno fissare prima la competenza, la quale si riferisce anche ai Pretori e ai Tribunali e poi dire che sono istituite le Sezioni speciali di Corti d'assise.

SOTGIU non crede che si possa seguire quest'ordine, ma che si debba anzitutto dire che sono istituite delle Sezioni speciali di Corte d'assise competenti a giudicare di tutti i delitti fascisti, anche di quelli che, secondo il Codice di procedura penale, sono di competenza non solo del Tribunale e del Pretore, ma anche del Tribunale militare. Se si facesse riferimento alle leggi vigenti, si lascerebbe ai Tribunali militari la competenza che egli ha proposto di toglier loro.

PRESIDENTE propone di decidere anzitutto la questione dell'istituzione delle Sezioni speciali, poi quella della competenza, salvo poi a fare un coordinamento delle varie norme.

CRISPO insiste nel suo emendamento.
SOTGIU insiste nel suo

LIBONATI ritiene che debba essere mantenuto il capoverso dell'articolo 3 e chiede che tale proposta sia messa ai voti.

PRESIDENTE osserva che anzitutto occorre decidere se si debbano istituire le Sezioni speciali di Corti d'assise che siano competenti a giudicare dei reati non di competenza né dei Pretori né dei Tribunali.

LIBONATI crede che occorra distinguere i due concetti: 1°) istituzione; 2°) competenza.

PRESIDENTE mette ai voti le prime parole dell'articolo 2 secondo il testo proposto dal Consultore Sotgiu: « Sono istituite Sezioni speciali di Corte d'assise ».

LOMBARDO PELLEGRINO dichiara di astenersi dal voto perché ritiene il decreto costituzionalmente nullo.

CATTANI si associa.

CASSANDRO si associa.

(È approvato)

PRESIDENTE mette ai voti le successive parole dell'articolo 2: « competenti a giudicare di tutti i delitti, ecc. ecc ».

(È approvato).

Mette quindi ai voti la proposta di soppressione del secondo comma dell'articolo 3 del testo ministeriale, avvertendo, che ove sia approvata la soppressione, rimarrà assorbito l'emendamento Crispo.

CAPPA dichiara che voterà per il mantenimento del capoverso come formulato nel decreto, perché la sua soppressione aggraverebbe il decreto stesso.

(È approvata)

PRESIDENTE ricorda che occorre decidere su quella parte dell'articolo 2 del testo in esame, che non rientra nelle questioni già risolte con la votazione precedente. Richiama l'emendamento di forma proposto dal Consultore Sotgiu nel suo articolo 3 che sopprime il riferimento al decreto del 27 luglio 1944:

« Le Sezioni speciali di Corti d'assise hanno sede nei capoluoghi di provincia e sono composte, ecc. ecc ».

CRISPO dichiara di accettare questo emendamento, ma, per quanto riguarda la composizione, propone sia detto: « .. sono composte a norma del Regio decreto 4 ottobre 1935, n. 1899 ».

LOMBARDI NICOLA, circa la composizione della Corte, ritiene che debbano farne parte due magistrati, perché i giudici popo-

lari non si prestano a fare le sentenze, la cui estensione di solito è affidata al consigliere *a latere*. Conseguentemente, per conservare il numero dispari dei componenti il collegio, i giudici popolari debbono essere portati a cinque.

Osserva inoltre che il testo parla di « giudici popolari, estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini maggiorenni di buona condotta morale e politica », col che si ha una riproduzione quasi totale dell'articolo 4. Propone perciò che il testo dica: « Esse sono composte da due magistrati e cinque giudici popolari », con soppressione del resto.

CASSIANI INGONI si associa alla proposta Lombardi per quanto riguarda il numero dei componenti. Circa la sede, crede che si debba conglobare in questo articolo quello che è contenuto nell'articolo 6, con questa formulazione: « Le Sezioni speciali della Corte di assise avranno sede nei capoluoghi di provincia. Con decreto del primo presidente della Corte di appello esse potranno giudicare in una località diversa dal capoluogo ».

PRESIDENTE, a proposito dell'emendamento Lombardi, ricorda i precedenti, che potranno avere influenza sulla decisione. Questo decreto stabilisce all'articolo 5 la nomina di un presidente supplente. Qui si tratta di stabilire se debbano aversi due magistrati o uno, e cinque o quattro giudici popolari. Inoltre, il decreto Luogotenenziale 6 agosto 1944, istitutivo pure di Corti di assise, dispone che queste siano formate da due magistrati e cinque giudici, mentre le Corti straordinarie di assise, create con decreto del 22 aprile 1945 per la punizione di determinati delitti, sono composte da un magistrato e quattro giudici popolari. Posto che si sia in tema di unificazione, si tratta ora di scegliere, fra l'uno e l'altro sistema, quello che sembrerà il più opportuno.

SOTGIU, sull'emendamento del Consultore Lombardi Nicola, osserva che altro è la norma dell'articolo 4, che riguarda la formazione degli elenchi, ed altro è la norma dell'articolo 2, che prescrive il modo come si devono costituire le Corti. A suo avviso, la norma dell'articolo 2 dovrebbe essere mantenuta, indipendentemente dal modo in cui si deve formare l'elenco.

Circa il numero dei componenti il Collegio, ritiene che questo debba essere composto di un presidente e quattro giudici popolari, perché, se il presente provvedimento deve avviare alla normalità, questa si ha col ritorno al sistema della giuria popolare, il

quale non solo non prevede la partecipazione di due magistrati, ma non prevede la partecipazione di nessun magistrato per ciò che attiene alla sentenza. Il magistrato presiede il dibattimento, ma chi emette il giudizio è la giuria popolare. A questa conclusione induce anche una delle ragioni principali per cui questo decreto è stato votato dal Consiglio dei Ministri: cioè l'opportunità che il giudizio sui delitti fascisti sia rapidamente portato a termine. Il Ministero della giustizia non è in grado di fornire un gran numero di magistrati; onde la immissione di due giudici togati nel collegio urta contro questa pratica difficoltà.

PRESIDENTE, a proposito delle osservazioni del Consultore Sotgiu, ricorda che il Ministro della giustizia ha dichiarato che egli aveva dovuto adottare la composizione indicata nel decreto per la deficienza di magistrati, ma non perché fosse convinto della necessità di costituire le Corti di assise in quel modo. Aggiunge che la composizione con quattro giudici popolari ed un solo magistrato non si riporta alla composizione della giuria quale è attualmente, perché il sistema di cui al decreto legislativo 6 agosto 1944, cioè la composizione con due magistrati e cinque giudici popolari, è stato poi esteso alla cognizione di tutti i reati comuni.

BOZZI, dai precedenti richiamati dal Presidente, è indotto ad aderire alla proposta Lombardi Nicola. Ricorda che anche il decreto 27 luglio 1944 adottò questa composizione, che fu poi estesa alle Corti di assise ordinarie.

CAPPA osserva che la difficoltà di trovare i magistrati occorrenti sarà eliminata dal fatto che si ammettano magistrati di grado VI.

CASSIANI INGONI ritiene che proprio l'argomento tratto dalla deficienza dei magistrati dovrebbe indurre ad accogliere la composizione con due magistrati, perché il fatto che si abbia un solo giudice togato determina spesso la necessità di creare due Sezioni di Corte di assise e quindi di trovare un secondo presidente. È più facile trovare fra i magistrati un giudice relatore, che non uno che abbia le qualità necessarie per fare il presidente di un'altra Sezione.

BERLINGUER aggiunge una considerazione di natura politica: l'affermazione del Consultore Sotgiu, secondo cui, lasciando un solo magistrato, ci si avvicina alla normalizzazione, vale solo in rapporto ad una normalità molto futura, mentre alla sensibilità politica e giuridica del Paese interessa avere

una raffigurazione plastica del collegio identica a quella della Corte che attualmente giudica dei delitti comuni.

PRESIDENTE, comunica un emendamento presentato dal Consultore Crispo, che modifica quello del Consultore Sotgiu; esso dice: « Le Sezioni speciali delle Corti di assise sono composte a norma del Regio decreto 4 ottobre 1935 e del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944 ». Suggestisce al proponente di richiamare anche il decreto 5 ottobre 1944, il quale estende alla cognizione dei reati comuni la composizione delle Corti preveduta dal decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944.

BETTIOL, *Relatore per la Commissione Giustizia*, dichiara di essere favorevole alla presenza dei due magistrati e dei cinque giudici popolari. Chiede che sia conservata l'espressione « di buona condotta morale e politica » che non vede ragione di eliminare, e, circa le sedi delle Corti di assise, concorda con la proposta di emendamento Cassiani Ingoni.

GRIECO, *Relatore per la Commissione Affari politici e amministrativi*, voterà nel senso che il collegio sia composto di due magistrati e cinque giudici popolari, lasciando al Ministro la cura di non ritardare per questo l'attuazione del provvedimento.

PRESIDENTE mette in votazione il 1° comma del nuovo articolo 3 che, con le proposte Sotgiu e Cassiani Ingoni risulta così formulato: « Le Sezioni speciali della Corte d'assise hanno sede nei capoluoghi di provincia; ma, per decreto del primo presidente della Corte d'appello, possono giudicare in località diverse dal capoluogo ».

(È approvato).

Per il secondo comma, mette ai voti la prima parte dell'emendamento Lombardi Nicola: « Esse sono composte da due magistrati e cinque giudici popolari ».

(È approvato)

CRISPO osserva che l'emendamento Lombardi, ora approvato, non costituisce innovazione, ma solo accettazione della composizione, preveduta in altre leggi, delle quali ritiene non superflua la specificazione. Quindi insiste perché si aggiungano alle parole « composte da due magistrati e da cinque giudici popolari » le altre « a norma del Regio decreto 4 ottobre 1935, del decreto legislativo Luogotenenziale 6 agosto 1944 e del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944 ».

PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento aggiuntivo Crispo.

(Non è approvato).

Mette in votazione la seconda parte dell'emendamento Lombardi Nicola intesa alla soppressione delle ultime parole dell'articolo 2; « estratti a sorte da appositi elenchi di cittadini, ecc. ».

(Non è approvato).

REALE ORONZO, sull'articolo 4, propone di inserire fra il primo e il secondo comma i seguenti due:

« Il Presidente del Tribunale, ove non ritenga idonei all'ufficio che devono assolvere o in numero sufficiente i designati dal C. L. N., può, motivando la sua decisione, completare gli elenchi con cittadini di ineccepibile moralità, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista:

« Egli, inoltre, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di integrare l'elenco dei prescelti, fino ad un massimo di un quinto, con cittadini che abbiano i requisiti indicati nel precedente capoverso ».

A chiarimento della sua proposta, afferma che, nel momento in cui si riconosce la continuazione dei poteri e delle funzioni alle Corti straordinarie, che hanno funzionato in Alta Italia, non si può cambiare il sistema di scelta dei giurati, mettendo nel nulla le liste di giurati che già esistono per sostituirle con altre che sarebbero ancora da compilare.

D'altra parte, poiché le critiche maggiori appuntate contro questo sistema di scelta dei giurati si riferiscono all'ipotesi che i C. L. N. possano, per faziosità o per inidoneità, cioè per dolo o per colpa, non essere sempre felici nella scelta dei giurati, riconosce opportuno temperare la disposizione, dando al Presidente del Tribunale, non solo la facoltà di scegliere su cento i cinquanta, o su duecento i cento, ma anche quella di sostituire coloro che non diano l'affidamento necessario con altri cittadini che abbiano i requisiti indicati, in parte, dalla legge che istituisce le Corti d'assise straordinarie. Questa sostituzione potrebbe esser fatta dal Presidente di sua iniziativa, con l'obbligo soltanto di motivare il provvedimento. Di più il Presidente potrebbe integrare la lista dei cinquanta da lui prescelti con altri cittadini, che abbiano requisiti di ineccepibile moralità e di non appartenenza al partito fascista, e ciò fino al limite di un quinto: col che la lista sarebbe composta di sessanta nomi.

Ritiene che da questi due temperamenti possano essere placate le apprensioni di coloro i quali temono che i C. L. N., commettano gravi errori nella scelta dei giudici popolari.

PRESIDENTE ricorda che, secondo il decreto 6 agosto 1944, i giudici popolari sono designati dal Primo Presidente di Corte d'appello, sentito il Procuratore generale presso la Corte medesima, formandosi così per ogni Circolo di Corte d'assise un apposito elenco in cui il numero dei giudici popolari da iscriversi è determinato dal Primo Presidente, secondo le esigenze di servizio. Invece, a norma del decreto 22 aprile 1945, che istituì le Corti straordinarie, gli elenchi dei giudici popolari sono formati dal C. L. N. Il provvedimento in esame ha adottato il criterio del decreto 22 aprile 1945.

CASSIANI INGONI non trova accettabile l'emendamento Reale. A suo avviso la questione deve essere affrontata in pieno: se vi sono dei sospetti, si deve cambiare il sistema; se non ve ne sono, lo si deve lasciare come è, senza complicazioni, che porterebbero a risultati non soddisfacenti.

Ha, piuttosto, delle osservazioni da fare su qualche particolare dell'articolo.

Poiché l'esperienza dimostra che nelle Corti d'assise funzionanti i giurati sono sempre di turno, bisognerebbe aumentarne il numero e fare un elenco di giurati per ogni Sezione di Corte d'assise: questo anche perché, quando una Sezione di Corte d'assise funziona fuori del capoluogo, è opportuno che i giurati dimorino nella località, per evitare le difficoltà di comunicazione, a causa delle quali certe Sezioni non funzionano, perché i giurati non si possono trasferire dal capoluogo.

Propone, pertanto, che l'ultimo capoverso, nel quale si fa distinzione fra province con un numero di abitanti superiore ad un milione e province con un numero inferiore, sia soppresso; e che invece si abbia un elenco di giurati per ogni sezione.

Chiede, inoltre, che gli elenchi siano fatti dai C. L. N. provinciali, mentre nel provvedimento è detto « il C. L. N. del capoluogo », e in Alta Italia vi sono Comitati cittadini, provinciali e regionali.

Infine, ritiene che la scelta dovrebbe essere demandata al Presidente della Corte di appello e non al Presidente di Tribunale.

MALAGUGINI, se dovesse obbedire esclusivamente all'imperativo della sua coscienza, proporrebbe senz'altro l'approvazione integrale dell'articolo 4; invece, arrendendosi ad alcune considerazioni delle quali si è fatto

eco il Consultore Reale Oronzo, ma condividendo ad un tempo le osservazioni fatte dal Consultore Cassiani Ingoni, propone di accogliere soltanto la seconda parte dell'emendamento Reale Oronzo e di far precedere la decisione dalle considerazioni contenute nel seguente ordine del giorno:

« Le Commissioni riunite degli Affari politici e amministrativi e della Giustizia, non immemori delle benemerienze acquistate dal C. L. N. durante la resistenza e l'insurrezione; convinti che essi siano tuttora gli interpreti più autorizzati dello spirito democratico e unitario del Paese; li ritiene idonei ad esercitare l'ufficio di compilare, al di sopra di ogni spirito fazioso, gli elenchi da cui il Presidente del Tribunale debba scegliere i giudici popolari.

« Tuttavia, rendendosi conto di particolari condizioni locali, che possono giustificare la partecipazione della magistratura togata alla compilazione degli elenchi stessi, propone che l'articolo 4 sia approvato con la seguente aggiunta:

« Il Presidente del Tribunale, ove lo ritenga necessario, ha facoltà di integrare l'elenco dei prescelti, fino ad un massimo di un quinto, con cittadini che abbiano requisiti di ineccepibile moralità e che non abbiano mai appartenuto al partito fascista ».

PIETRIBONI rileva che la discussione, molto opportunamente, ritorna sulla delicata questione della designazione del giudice, sulla quale non può aversi unanimità di opinione. Indubbiamente tutti hanno il maggiore interesse a che la costituzione del giudice di queste Corti d'assise sia fatta all'infuori di ogni ragione di sospetto di passionalità che possa ledere il senso squisito della giustizia.

Crede che la soluzione migliore e più ovvia del problema sia il ritorno alla giuria quale è nella legge ordinaria. Ma, se si vuole la formazione di liste speciali di giurati, deve conferirsi alla magistratura il compito di formarle, ciò che rappresenterà una garanzia per tutti.

Propone quindi il seguente emendamento:

« Ai fini della formazione degli elenchi previsti dall'articolo 2, il Primo Presidente della Corte d'appello del distretto compila l'elenco di 50 giudici popolari, scegghendoli fra quelli che a lui saranno designati dal Procuratore generale e da una Commissione di avvocati nominati dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori ».

SOTGIU propone il seguente emendamento che ritiene possa conciliare le opposte tendenze: « Gli elenchi di cui all'articolo 3 saranno predisposti da un'apposita Commissione composta dal Presidente del Tribunale o dal Presidente della Corte d'Appello che la presiede, dal Procuratore del Regno e dal Presidente del Comitato di liberazione nazionale, ove esista, o, in caso contrario, dal sindaco del capoluogo ».

All'osservazione già fatta, che i Comitati di liberazione nazionale non hanno veste giuridica, risponde che già la legge istitutiva della Consulta nazionale ha dato riconoscimento ai Comitati di liberazione perché ha chiesto il loro parere per la nomina dei Consultori.

Circa l'emendamento proposto di includere fra coloro che debbono formare la lista i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, osserva che quel Consiglio non è idoneo a tale compito, perché non è opportuno che gli avvocati scelgano i giudici.

BOZZI propone il seguente emendamento:

« Ai fini della formazione degli elenchi previsti dall'articolo 3, il Primo Presidente e il Procuratore generale della Corte d'appello, d'intesa col presidente del Comitato provinciale di liberazione nazionale e con il Presidente dell'Ordine degli avvocati, compilano un elenco... ecc. ».

Fa rilevare che la sua proposta è assai simile, ma non identica, a quella Sotgiu e che, con la dizione « d'intesa », viene incontro all'osservazione del Consultore Cattani, in quanto là dove i Comitati di liberazione non esistono verrà meno il loro compito.

CRISPO, per le ragioni svolte durante la discussione generale, gli sembra che non si tratti di fare un rattoppamento di questa Commissione, ma di risolvere una questione di principio; e cioè se si debba ammettere o non ammettere, per la formazione degli elenchi dei giudici delle Corti d'assise, l'ingerenza dei Comitati di liberazione. Perciò propone il seguente emendamento:

« Gli elenchi previsti dall'articolo 3 sono compilati da una Commissione composta dal Presidente della Corte d'appello, dal Procuratore generale presso la stessa Corte e dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati ».

LOMBARDI NICOLA appartiene ad un Comitato di liberazione, ma deve riconoscere

che al Comitato di liberazione non si può affidare la designazione dei giudici. D'altra parte già esistono le liste degli assessori di Corte d'assise, formate con elementi nella cui designazione i partiti in tempo non lontano sono stati interrogati. E si capisce che i partiti hanno indicato persone non fasciste, di ottima condotta morale e politica e che non potevano essere sospettate.

Perciò, proponendo un emendamento sopra-pressivo, egli aveva inteso evitare che potessero determinarsi discussioni di parte, e sospetti circa le necessarie garanzie di giustizia; sospetti che debbono essere evitati anche se infondati, per dare al Paese la certezza che la giustizia è amministrata all'infuori d'ogni influenza politica.

REALE VITO ritiene fondata la proposta Lombardi, la quale risolveva in tronco le questioni che si agitano e, soprattutto, farebbe fare un altro passo avanti verso la normalità. Gli elenchi esistenti degli assessori, che sono stati riveduti con molta cura, in alcuni casi con cura eccessiva, possono servire per il sorteggio dei componenti il collegio delle Corti d'assise. Ma qualora a questa proposta radicale non si voglia arrivare, bisogna tener presenti due questioni fondamentali: quella del numero e quella del modo di designazione delle persone comprese negli elenchi.

Quanto alla prima, ritiene che si debba aumentare il numero dei giurati, perché, se il sorteggio avviene su di un numero più vasto, si ha una garanzia di maggiore obiettività.

Circa la designazione, richiama l'attenzione su inconvenienti a cui ha dato luogo la designazione da parte dei Comitati di liberazione nazionale. Questi sono spesso presieduti e composti in buona parte da avvocati, sicché la scelta degli assessori è stata fatta non di rado con criteri personali, onde lo spettacolo di qualche avvocato che ha discusso dinanzi alle Corti d'assise come dinanzi ad un collegio di amici.

Qualora non si accedesse all'idea di servirsi degli elenchi già formati, egli si assocerebbe alla proposta Bozzi, in quanto ritiene che, col deferire all'autorità del Primo Presidente della Corte d'Appello la scelta definitiva, si eliminerebbero sospetti sulla formazione della giuria.

DOSSETTI non ha diffidenza preconcetta nei confronti dei Comitati di liberazione nazionale, ma sente la necessità di ritornare sul terreno strettamente giuridico, dal quale si è allontanata la impostazione data agli articoli precedenti. In particolare le me-

dificazioni apportate agli articoli 2 e 3 esigono come sviluppo necessariamente coerente un ritorno alla normalità del Codice di procedura penale. I Comitati di liberazione nazionale, indipendentemente da altre specifiche valutazioni politiche, sono organi che si inquadrano nell'ambito del potere esecutivo e amministrativo, che, comunque svolgono la loro attività su di un piano che non è certamente quello dell'amministrazione giudiziaria; e, assegnando ai Comitati di liberazione nazionale una funzione nell'amministrazione giudiziaria, si contravverrebbe al principio della divisione dei poteri, che è fondamentale in un ordinamento costituzionale democratico.

Di più: manca il presupposto tecnico per una attribuzione di funzioni giudiziarie ad un organo che esiste solo di fatto e la cui esistenza è discussa da luogo a luogo; poiché in certi luoghi questi organi esistono senza contestazione, in altri non esistono o, se esistono, hanno una struttura che è oggetto di contestazioni.

Ricorda le critiche mosse alla proposta di far intervenire nella designazione degli assessori il presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ed osserva che quanto si dice per gli avvocati *a fortiori* vale per i Comitati di liberazione nazionale.

Trova che la proposta del Consultore Reale Oronzo, da un lato viene ad ammettere la necessità di tener conto di alcune delle considerazioni ora fatte, ma dall'altro cerca di darvi soddisfazione in maniera incoerente. Il richiamo alla prassi sinora seguita nel Nord ha scarso valore, dal momento che si entra in una fase di riordinamento integrale rivolto ad assicurare unità di ordinamento in tutto il territorio.

Propone quindi il seguente emendamento:

« Ai fini della formazione degli elenchi previsti nell'articolo 3, il Presidente della Corte d'Appello, sentito il Procuratore Generale compila un elenco di almeno cento cittadini aventi i requisiti di cui all'articolo 2, che non abbiano mai appartenuto al partito fascista, e che comunque non abbiano mai svolto attività fascista ».

LUCATELLO aderisce all'emendamento Crispo, proponendo tuttavia di aggiungervi in fine le parole: « del capoluogo della provincia per cui si fa l'elenco », affinché non si abbia l'anomalia dell'intervento di un presidente del Consiglio dell'Ordine degli avvocati diverso da quello della provincia per cui si fa l'elenco.

BERLINGUER dà ragione del seguente emendamento:

« Gli elenchi previsti dall'articolo 3 sono compilati da una commissione composta dal Presidente del Tribunale, da un rappresentante del Comitato provinciale di liberazione e dal Sindaco del capoluogo ».

Ritiene che la tesi estrema di un ostracismo integrale ai Comitati di liberazione sia stata superata dalla votazione di ieri, e che dalla discussione odierna traspaia un desiderio diffuso di trovare una formula di accordo.

Le giurie popolari, alle quali con questo emendamento egli vuole riacostarsi, erano formate con una scelta da elenchi predisposti dagli enti amministrativi locali. Oggi questi enti non esistono; onde la necessità di trovare una formula che concili il sistema tradizionale con la situazione attuale di carenza di organi democratici. In questo periodo di trapasso gli organi che possono sostituire quelli amministrativi nella compilazione degli elenchi dei giurati sono i sindaci ed i Comitati di liberazione. Non è opportuno, per ragioni evidenti, che il Consiglio forense intervenga con i suoi rappresentanti alla compilazione degli elenchi dei giudici dinanzi ai quali gli avvocati dovranno poi discutere i processi; né sembra opportuno, allo stato attuale della legislazione in merito all'ordinamento giudiziario, che intervenga il Pubblico Ministero, il quale, sino a quando non si avrà una modificazione alle sue funzioni, rimane un organo tipico del potere esecutivo. Perciò si può attribuire al Presidente del Tribunale, cioè alla Magistratura, insieme con un rappresentante del Comitato di liberazione e al Sindaco del capoluogo, la compilazione degli elenchi.

CIANCA si associa alla proposta Berlinguer; ma desidera rispondere alla questione di principio sollevata dal Consultore Crispo, la quale involge una presunzione di faziosità ai danni dei Comitati di liberazione nazionale. Egli non è assolutamente disposto a votare una disposizione in cui sia consacrata questa presunzione di faziosità, anzitutto perché reputa che ciò costituirebbe, sul terreno politico, una gravissima ingiustizia e poi perché sulle capacità e sui limiti delle funzioni dei Comitati di liberazione nazionale concorda con i rappresentanti di tutti i partiti che, in seno al Governo, hanno dato il loro consenso a questo decreto.

Per quel che riguarda la capacità di funzioni dei Comitati di liberazione anche nel

campo giudiziario, esiste l'esempio della Francia, né ieri si sono addotte ragioni capaci di convincere che ai Comitati di liberazione nazionale debba essere negata questa funzione. Nessun sospetto può sorgere per il fatto che i giudici vengono proposti dai Comitati di liberazione nazionale, di cui fanno parte tutti i partiti che in questa sede hanno rivendicato la insospettabilità della giustizia ed hanno affermato che la giustizia deve essere superiore a chiunque.

L'osservazione fatta ieri dal Consultore Lucifero, che nell'elenco non sarebbero compresi uomini che, pur essendo antifascisti, non militano nei partiti della coalizione, induce ad una constatazione di fatto: i Comitati di liberazione nazionale si sono talmente preoccupati della obiezione che, avendo dovuto designare i rappresentanti in seno alla Consulta, vi hanno compreso rappresentanti di partiti che non fanno parte della coalizione. Non capisce perché dovrebbero ora agire diversamente.

A coloro che hanno fatto appello alla sensibilità giuridica, osserva che si mancherebbe di rispetto e di lealtà se non si giudicasse questo provvedimento sul piano politico. Si deve arrivare alla pacificazione nazionale; ma a questa si arriva più sicuramente e più rapidamente se si esclude il sospetto che la giustizia venga negata, che non si compia quell'opera di purificazione che è necessaria per arrivare a quell'unità e a quella concordia che sono state ieri auspicate da tutti. Né comprende perché si voglia lanciare un sospetto ai danni dei Comitati di liberazione nazionale ed escludere viceversa il sospetto di fronte ad una lista scelta da magistrati. Non intende dare ad alcuni avvocati la possibilità di ripetere il rituale elogio della Magistratura; non vuole enunciare un cattivo giudizio nei confronti dei magistrati, ma è lieto della presenza del Consultore Tupini in quest'aula perché egli potrà testimoniare della verità di quanto sta per dire. Quando il Ministro Tupini doveva presentare al Consiglio dei Ministri delle liste di magistrati per trasferimenti o promozioni, alla domanda di coloro i quali chiedevano quali fossero i precedenti politici di questi magistrati, egli era costretto a rispondere che i magistrati immuni da partecipazione alla vita politica del fascismo erano in numero scarsissimo. Il fine di far accettare all'opinione pubblica i verdeti delle Corti straordinarie d'assise come manifestazione di vera giustizia, si raggiungerà più facilmente se i giudici saranno espressi da coloro che non sono già parte lesa,

come è stato detto ieri, perché la parte lesa nei confronti del fascismo è il popolo italiano, ma che, per l'esperienza diretta compiuta nelle loro provincie non possono sentirsi negare la funzione di amministrare giustizia. Pensa perciò che si debba arrivare ad un emendamento che non escluda i Comitati di liberazione nazionale da questa funzione.

REALE ORONZO rinuncia al suo emendamento e si associa a quello Berlinguer. Aggiunge, a proposito della discussione imperniata sul principio della divisione dei poteri, che anche in tempi normali le liste dei giurati erano formate, non da organi del potere giudiziario, ma da organi amministrativi.

MALAGUGINI, rialacciandosi a quanto ha detto il Consultore Reale, ritira pure il suo emendamento e si associa a quello Berlinguer, proponendo però che sia completato in questo senso: «Alla formazione degli elenchi previsti dall'articolo 3 provvede una Commissione composta dal Presidente del Tribunale, da un rappresentante del Comitato provinciale di liberazione e dal Sindaco del capoluogo, i quali si attengono al criterio di scegliere cittadini d'indiscutibile moralità e che non abbiano mai appartenuto al partito fascista».

TUPINI, chiamato in causa dal Consultore Cianca, dichiara che se, in riunioni del Consiglio dei Ministri, si è parlato spesso di magistrati, ciò avveniva anzitutto perché l'allora Ministro Cianca sottoponeva ad uno stillicidio particolare di domande il Ministro della giustizia dell'epoca, il quale, quando gli si domandava se i magistrati fossero stati iscritti al partito fascista, rispondeva che dal 1932 in poi la maggior parte di essi aveva dovuto iscriversi, per le note pressioni politiche, e specialmente i giovani che non potevano accedere alla magistratura senza l'iscrizione. Ricorda però di avere pur detto, che la Magistratura dal 25 luglio in poi ha scritto veramente una bellissima pagina nel campo delle competizioni e delle lotte politiche.

Questo ha voluto chiarire, affinché della Magistratura si abbia quella considerazione e quell'estimazione che ad essa deve essere data dal popolo italiano.

CRISPO ritiene infondata l'eccezione mossa dal Consultore Berlinguer a tutti gli emendamenti relativi ai Comitati di liberazione. La proposta, poi, di far partecipare il Sindaco alla Commissione che dovrebbe designare i giudici componenti le Sezioni speciali di Corte d'assise, sotto altra

veste, riproduce quella di affidare tale designazione ai Comitati di liberazione, perché il Sindaco non è che un'emanazione dei Comitati di liberazione.

Al Consultore Cianca, il quale ha insistito sul carattere politico del reato come ragione per cui si dovrebbe necessariamente avere un giudice politico, osserva che il reato politico non è sconosciuto al Codice penale, ma non ha mai dato luogo ad un giudice politico. Aggiunge che l'opposizione di principio non è impostata su un sospetto di faziosità a carico dei Comitati di liberazione, ma su un altro criterio: sulla struttura, la natura e le funzioni proprie di questi Comitati, per cui essi non possono avere alcuna ingerenza nella formazione di collegi chiamati a giudicare reati così gravi, passibili anche della pena di morte.

DOSSETTI, a seguito delle dichiarazioni del Consultore Cianca, rivolte a trasportare la discussione su un terreno sul quale i Consultori liberali non intendono porla — quello della diffidenza sistematica verso i Comitati di liberazione — dichiara che questa è da escludere nella maniera più categorica. Sino a due mesi fa egli è stato presidente di un Comitato provinciale del Nord ed ha condotto con questa qualifica la lotta clandestina per due anni. La questione deve essere ricondotta sul terreno strettamente giuridico sul quale è stata impostata, e le conclusioni alle quali egli è pervenuto non sono se non quelle che possono essere ricavate da alcune parole pronunciate dal Consultore Berlinguer, quando ha detto della necessità di una configurazione plastica dell'identità dell'organo che giudica di reati politici e di quello che giudica di reati comuni. Se vi è un elemento idoneo a guastare questa configurazione plastica e a confermare, in contrasto con questa, una differenziazione, esso è proprio l'inclusione del Comitato di liberazione.

Insiste sul dato di fatto dell'impossibilità tecnica, strutturale, soprattutto nell'Italia centro-meridionale, di attribuire questi poteri al Comitato di liberazione, o comunque di attribuire questi poteri ad un organo la cui struttura può essere da luogo a luogo fortemente contestata. E, se sono esatte le notizie secondo cui per gli Alleati in Piemonte, o almeno nella provincia di Torino, non dovrebbero più esservi Comitati di liberazione, vi è da chiedersi come si possa per legge attribuire un tale potere ad un organo di cui non si può dire oggi dove esista e dove non esista.

TERRACINI è molto stupito di dover constatare che un certo numero di Consultori, il che significa un certo numero di partiti, non avverte il fatto che, se esiste un dato originale nella situazione italiana e quindi nella ricostruzione del nostro Paese in confronto a tutti gli altri paesi, esso è proprio costituito dai Comitati di liberazione nazionale. Nel passato si è sempre lamentato che, in definitiva, la struttura politico-amministrativa italiana fosse in gran parte, se non proprio un ricalco, una ripetizione di organismi e strutture che avevano trovato la loro definizione originale in altri paesi. Al partito comunista è stato fatto frequentemente l'appunto, sia pure non fondato, che volesse semplicemente trasferire in Italia modelli di altri paesi. Ed ecco che oggi, che si hanno questi organismi veramente tipici italiani, perché in altri paesi non si sono costituiti Comitati di liberazione nazionale, o non vi hanno assunto le caratteristiche e le funzioni che hanno in Italia, tanti partiti e tante rispettabili persone si rifiutano di valorizzare una creazione originale del nostro popolo, mentre si dovrebbe esser lieti di trovare il modo di inserirla almeno parzialmente in un organismo a carattere giudiziario.

D'altra parte, i magistrati ai quali si vorrebbe dare il compito esclusivo della formazione di questi elenchi, dovranno pure rivolgersi a qualche organismo, se si vuole che la loro scelta sia fatta con serietà. Quindi se nel decreto si indicano al magistrato, nel sindaco e nel rappresentante del Comitato di liberazione, le persone che devono collaborare con lui, si contribuisce a far sì che il magistrato stesso possa adempiere le sue funzioni.

Quanto al fatto poi, evidentemente spiacevole, che i Comitati di liberazione del Centro-Meridione non abbiano la vitalità e la schiettezza di quelli dell'Alta Italia, osserva che, se tutti fossero stati d'accordo nei due anni trascorsi nel riconoscere che i Comitati di liberazione nazionale erano una cosa seria e molti non avessero cercato invece di impedirne il sorgere e di disgregarli, probabilmente nell'Italia centro-meridionale si avrebbero Comitati di liberazione molto più solidi e funzionanti. Comunque, Comitati provinciali di liberazione ve ne sono dappertutto, anche nell'Italia centrale e meridionale e forse affidare a loro un compito di carattere così importante ed elevato è un modo per dar loro una maggiore solidità e forza.

Appoggia la proposta del Consultore Berlinguer.

CATTANI si è astenuto fino a questo momento dalla votazione ed intende continuare ad astenersi da ogni votazione relativa a questo decreto, articolo per articolo, sia per seguire un imperativo della sua coscienza, sia su preghiera dei suoi colleghi liberali, i quali, mentre hanno acceduto a che si addivenisse alla discussione degli articoli, ed hanno inteso ubbidire anche alla loro coscienza intervenendo per migliorare in qualche modo col loro parere la portata che si dovrà dare a questo decreto, hanno però desiderato che attraverso la sua formale astensione risultasse ben chiaro che rimane netto e fermo il loro parere contrario a tutto il decreto per le ragioni ampiamente svolte nella discussione generale.

CASSIANI INGONI ritira il suo emendamento e si associa a quello Berlinguer.

MALAGUGINI mantiene il suo quale complemento di quello Berlinguer, e prega il Consultore Berlinguer di associarvi.

BERLINGUER si associa.

SOTGIU, mantiene il suo emendamento.

BOZZI ritira il suo emendamento.

DOSSETTI mantiene il suo.

PIETRIBONI ritira il suo emendamento e si associa a quello Crispo.

CRISPO mantiene il suo emendamento.

LUCATELLO ritira il suo e si associa all'emendamento Crispo.

CAPPA si associa all'emendamento Dossetti.

PRESIDENTE, riassumendo la discussione, rileva che, relativamente alla norma contenuta nel decreto per cui i Comitati di liberazione sono incaricati di compilare i noti elenchi, vi sono due serie di emendamenti: l'una tendente a concedere ai Comitati di liberazione di partecipare ad una Commissione per la compilazione degli elenchi, e l'altra che mira a togliere questa funzione ai Comitati di liberazione, assegnandola a speciali Commissioni di cui dovrebbero far parte dei rappresentanti dei Comitati di liberazione. In questa seconda serie di emendamenti le divergenze sono, non sulla partecipazione dei Comitati di liberazione, ma sulla partecipazione di altre autorità a queste Commissioni. Le questioni su cui ora le Commissioni dovranno pronunciarsi sono:

1°) se i Comitati di liberazione debbono formulare questi elenchi;

2°) se le liste debbono essere formate da Commissioni a cui non partecipino rappresentanti dei Comitati di liberazione;

3°) se le liste debbono essere compilate da Commissioni di cui facciano parte rappresentanti dei Comitati di liberazione.

In tali condizioni, a norma del Regolamento della Camera dei Deputati, mette in votazione l'emendamento Crispo a cui si sono associati i Consultori Lucatello e Pietriboni.

MALAGUGINI chiede la votazione per appello nominale.

SOTGIU, *Segretario*, fa la chiama

Rispondono sì i Consultori:

Bettiol, Bozzi, Cappa, Cassandro, Coccia, Coda, Crispo, Dossetti, Libonati, Lombardi Nicola, Lucatello, Pastore Giulio, Pietriboni, Tupini, Zancan.

Rispondono no i Consultori:

Apponi, Bergmann, Berlinguer, Cassiani Ingoni, Cianca, Comandini, Fancello, Grieco, Lopardi, Malagugini, Malgeri, Minio, Morandi, Noce, Reale Oronzo, Santoro, Schiavi, Secchia, Sotgiu, Tamagnini.

Si astengono dal voto i Consultori:

Cattani, De Nicola, Fuschini, Lombardo Pellegrino, Lucifero

(*Con 15 voti favorevoli, 21 contrari e 5 astensioni, l'emendamento Crispo non è approvato*).

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Dossetti, cui si è associato il Consultore Cappa.

MALAGUGINI chiede la votazione per appello nominale.

CASSANDRO si associa a tale richiesta.

LUCIFERO dichiara che avrebbe votato a favore della proposta Lombardi Nicola: ritirata questa, voterà a favore della proposta Dossetti-Cappa; ma tiene a precisare che con questo suo voto intende collaborare a che il decreto sia il meno peggio possibile, ritenendolo egli tuttavia pessimo

SOTGIU, *Segretario*, fa la chiama:

Rispondono sì i Consultori:

Bettiol, Bozzi, Cappa, Cassandro, Coccia, Coda, Crispo, Dossetti, Fuschini, Libonati, Lombardi Nicola, Lucatello, Lucifero, Pastore Giulio, Pietriboni, Tupini, Zancan.

Rispondono no i Consultori:

Apponi, Bergmann, Berlinguer, Cassiani Ingoni, Cianca, Comandini, Fancello, Grieco, Lopardi, Malagugini, Malgeri, Minio, Morandi, Noce, Reale Oronzo, Santoro, Schiavi, Secchia, Sotgiu, Terracini.

Si astengono dal voto i Consultori:

Cattani, De Nicola, Lombardo Pellegrino, Tamagnini.

(*Con 17 voti favorevoli, 20 contrari e 4 astensioni, l'emendamento Dossetti-Cappa non è approvato*).

BERLINGUER, circa l'emendamento da lui proposto e quello proposto dal Consultore Sotgiu, ritiene che, per esigenze logiche e, soprattutto, ai fini pratici, sarebbe opportuno si desse la precedenza al suo: e dichiara che i Consultori della sua parte si affermeranno sul suo emendamento, ma, nell'eventualità che questo non sia accolto dalla maggioranza, voteranno poi per quello del Consultore Sotgiu, che pure contiene un riconoscimento dell'opera dei Comitati di liberazione nazionale

PRESIDENTE domanda se il Consultore Sotgiu aderisca alla richiesta del Consultore Berlinguer.

SOTGIU risponde di non avervi difficoltà.

PRESIDENTE mette ai voti l'emendamento Berlinguer con l'aggiunta Malagugini.

NOCE TERESA chiede la votazione per appello nominale.

SOTGIU, *Segretario*, fa la chiama:

Rispondono sì i Consultori:

Apponi, Bergmann, Berlinguer, Cassiani, Ingoni, Cianca, Comandini, Fancello, Grieco, Lopardi, Malagugini, Malgeri, Minio, Morandi, Noce, Reale Oronzo, Santoro, Schiavi, Secchia, Terracini.

Rispondono no i Consultori:

Bettiol, Bozzi, Cappa, Cassandro, Coccia, Coda, Crispo, Dossetti, Fuschini, Libonati, Lombardi Nicola, Lucatello, Lucifero, Pastore Giulio, Pietriboni, Sotgiu, Tupini, Zancan.

Si astengono dal voto i Consultori:

Cattani, De Nicola, Lombardo Pellegrino, Tamagnini.

(*Con 19 voti favorevoli, 18 contrari e 4 astensioni, l'emendamento Berlinguer-Malagugini è approvato*).

PRESIDENTE rinvia il seguito della discussione alle 9 di domani.

La seduta termina alle 13.45.